

Delibera n. 69 del 14 Luglio 2022

OGGETTO: indirizzo e mandato al Presidente per individuazione Agenzia di lavoro e assunzione personale in somministrazione

L'anno 2022, il giorno giovedì 14 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X	
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X	
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X	
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X	
Marchetti	Daniela	Consigliere	X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X	
Mancini	Marco	Consigliere	X	
Di Rocco	Gloria	Consigliere	X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X	
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere	X	
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere		X

Presenti n. 14 Assenti n. 1

Il Consiglio

PREMESSO CHE il Piano di fabbisogno del personale approvato con delibera commissariale n. 10 del 11 novembre 2021 prevede l'assunzione in organico di tre unità a fronte di una dotazione organica complessiva di 6 unità come specificato in tabella:

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE	POSIZIONE
C	Funzionario amministrativo	1	C1
B	Assistente di amministrazione	2	B3
B	Assistente di amministrazione	2	B2
B	Operatore di amministrazione	1	B1

CHE a fronte della riportata dotazione organica e in attesa che si concluda la procedura di mobilità avviata per il posto vacante area B cat. B3, attualmente sono in servizio due dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, di cui uno part time e uno full time, e due dipendenti in somministrazione a tempo determinato di cui uno full time e uno part time;

CHE il prossimo mese di agosto vengono a scadere i contratti di lavoro somministrati (due unità), la cui presenza è sostanziale per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi erogati dall'Ente ai propri associati, sia presso la sede di L'Aquila che presso la sede di Pescara;

UDITO il Presidente proporre la conservazione degli attuali rapporti di lavoro in somministrazione, per un tempo **di 12 mesi** per quello operativo sulla sede di L'Aquila e **di mesi 6** per quello operativo sulla sede di Pescara, preferibilmente con le stesse professionalità in servizio, al fine di capitalizzarne l'esperienza/competenza maturata e senza generare discontinuità nelle attività in lavorazione;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo IV, Somministrazione di lavoro;

RICHIAMATO l'Art. 56 "Contratto di somministrazione" del CCNL triennio 2016/2018 che testualmente recita: "*1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 54, comma 3, del presente contratto. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale che esercita attività di vigilanza nonché per i seguenti profili:*

- Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell'Area Prima e della fascia di accesso F1 dell'Area Seconda;

- Enti pubblici non economici: profili dell'Area A;

- Enac: profili della Categoria A - Operatore;

- AGID: profili della Categoria prima.

4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6, sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia".

VISTO l'art. 54 dello stesso CCNL comma 3 che dispone. "*3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna*

amministrazione complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione."

VISTA la legge 56/89

VISTO il regolamento interno di amministrazione e contabilità;

VISTO il regolamento interno in materia di acquisizione di beni e servizi;

VISTO il bilancio 2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Delibera

di dare ampio mandato al Presidente affinché, nelle more della definizione della procedura di mobilità in corso, per la copertura del posto area B posizione B3, e delle procedure concorsuali previste dal Piano di Fabbisogno del Personale triennio 2022/2024, ponga in essere tutte le procedure per assicurare la funzionalità dell'Ente, con personale in somministrazione, per un periodo di 12 mesi, unità full time, sulla sede di L'Aquila e per un periodo di mesi 6, unità part time, sulla sede di Pescara.

Approvato nella seduta consiliare del 14/07/2022

Votazione: presenti n. 14

Favorevoli: unanimità dei/delle presenti

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente

Prof. Enrico Perilli



Il Segretario

Dott. Matteo Perazzini

